

FOGLIO INFORMATIVO

Fideiussioni

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop.

Sede legale: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sede amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sito Internet: www.bpfondi.it

Indirizzo telematico: mailbpf@bpfondi.it

Codice ABI: 5296

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46

Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative: A149649

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario Tutela dei Depositi – Bancomat e Pagobancomat

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cd. reviviscenza della garanzia)

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Garante	<i>E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca</i>
Debitore principale	<i>E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca</i>
Importo massimo garantito	<i>E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese), che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale</i>
Reviviscenza della garanzia	<i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati</i>
Solidarietà fra fideiussori	<i>E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo</i>

Regresso	<i>E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanta dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca</i>
-----------------	--

Condizioni economiche

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna commissione • Bolli come per legge |
|---|

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

FIDEIUSSIONI

Diritto di recesso del fideiussore e relativi effetti :

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 15 giorni dalla ricezione per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso, del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti e sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Obbligo del fideiussore dopo la scadenza dell'obbligazione principale:

I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili:

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, salvo prova contraria scritta, le risultanze delle scritture contabili della Banca.

Limitazione all'esercizio del diritto di regresso o di surroga:

Al fine di non ridurre le garanzie alla Banca, il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quanto ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.

Inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori:

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.